

ATTO N. DD 5487

DEL 10/12/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 350

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Nuovo impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi – zona industriale Pescarito San Mauro Torinese”

COMUNE: San Mauro Torinese

PROPONENTE: TREDECO

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 17/03/2020 la Società TREDECO s.r.l. con sede legale in Torino (TO) – Via Sforzesca n. 3 e Partita IVA n. 09332790014 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “Nuovo impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi” da realizzarsi nel Comune di San Mauro Torinese, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 5.5. dell'Allegato B2 1 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui alle lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e del DL 8 aprile 2020 n. 23 ai fini del computo dei termini del procedimento non si è tenuto conto del periodo compreso tra la data dell'istanza e la data del 15 maggio 2020.

In data 26/05/2020 il proponente ha presentato per il medesimo progetto istanza per il rilascio dell'AIA.

Con nota prot. n. 38793 del 08/06/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie tecniche relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'AIA sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22/07/2020.

A seguito di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi con nota prot. n. 51520 del 24/07/2020 ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state richieste al proponente le integrazioni necessarie al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per la conclusione del procedimento.

In data 01/09/2020 il proponente richiedeva ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni per un periodo pari a 90 giorni. Con nota prot. n. 59576 del 02/09/2020 si concedeva quanto richiesto.

Le integrazioni sono state consegnate da parte della società proponente in data 24/11/2020.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di San Mauro Torinese in Via Pescarito snc (Foglio 2, mappali 89, 284 e 553) nell'area industriale "Autoporto Pescarito" confinante con Settimo T. se a nord est e con Torino a sud ovest.

La società proponente svolge in Comune di Settimo Torinese attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi; in particolare l'organizzazione è specializzata nella microraccolta dei rifiuti provenienti dal settore automobilistico.

Il progetto nasce dall'intenzione di dismettere l'attuale sede operativa e trasferire l'attività nel capannone di proprietà di nuova costruzione e piazzale circostante a San Mauro Torinese. L'insediamento ha una superficie totale pari a 2.515 mq di cui 1.114 mq di superficie coperta, 1.225 mq di superficie scoperta non pavimentata e 176 mq di superficie scoperta non pavimentata.

L'area esterna, attrezzata con una rete di raccolta ed impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, sarà parzialmente utilizzata dalla società per lo svolgimento delle operazioni di transito, movimentazione, cernita, oltre che per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi. All'interno del capannone saranno localizzate le aree di stoccaggio rifiuti pericolosi e le aree destinate alle attività di recupero.

Il progetto proposto riflette il corrente assetto autorizzativo del sito di Settimo Torinese; le variazioni rispetto a quanto autorizzato presso l'attuale sede operativa, riguarderanno modalità e quantitativi limite di stoccaggio e movimentazione annua, oltre alla richiesta di autorizzazione alla gestione di alcuni rifiuti attualmente non presenti in autorizzazione.

L'attività principale della ditta consiste nelle operazioni di messa in riserva R13 e in operazioni di

smaltimento D15. Le altre attività di recupero, attualmente esercitate dalla ditta e per le quali si richiede autorizzazione all'esercizio nel nuovo impianto, sono le attività R3 ed R12 sulle ruote con e senza cerchio e le attività R3 ed R12 sui rifiuti di plastiche limitatamente a serbatoi di autoveicoli bonificati e paraurti mediante l'utilizzo di un granulatore.

Si intende inoltre richiedere l'autorizzazione alla miscelazione in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per le operazioni R12 e D13 rispettivamente per gli oli e le emulsioni.

Le capacità massima di stoccaggio e movimentazione annua dei rifiuti a progetto sono le seguenti:

	capacità massima di stoccaggio	movimentazione massima
Rifiuti speciali non pericolosi	286,2 t (di cui 4,2 t sotto capannone)	5.995 t (di 45 t gestite sotto capannone)
Rifiuti speciali pericolosi	200,2 t	4.050 t/anno

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 46800 del 07/07/2020 della Direzione Risorse Idriche e tutela dell'atmosfera;
- nota prot. n. 49632 del 17/07/2020 della Direzione Risorse Idriche e tutela dell'atmosfera;
- email del 02/07/2020 della Direzione Risorse Idriche e tutela dell'atmosfera;
- email del 02/12/2020 della Direzione Risorse Idriche e tutela dell'atmosfera;
- nota prot. n. 90320 del 01/12/2020 della Direzione Rifiuti, bonifiche e Sicurezza siti produttivi - Ufficio Prevenzione del rischio nelle Attività Industriali;
- nota prot. n. 21530 di SMAT s.p.a.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore

Rischio industriale

Si prende atto che, sulla base dei dati e dei quantitativi forniti dall'azienda, lo stabilimento non sarebbe soggetto al D. Lgs.105/2015 (direttiva Seveso).

Con le integrazioni è anche stata riportata come richiesto la relazione di verifica di appartenenza ai "sottosoglia Seveso", come prevista dall'articolo 19 della Variante "Seveso" al PTC. Da tale verifica, corretta nelle conclusioni nonostante siano riportate alcune soglie aggiuntive in realtà non esistenti, si può desumere che il nuovo impianto sarebbe classificato come "sottosoglia Seveso" ex art.19 Variante al PTC per il pericolo a ricaduta ambientale (in quanto supera la soglia di 20 t per la classificazione E1).

Compatibilità territoriale dal p.d.v. del rischio industriale

Sulla base della Variante "Seveso" al PTC, in caso di insediamento di nuove attività "sottosoglia" per il solo pericolo a ricaduta ambientale, non vi sono incompatibilità o prescrizioni da osservare.

Compatibilità ambientale dal p.d.v. del rischio industriale

Sulla base della Variante “Seveso” al PTC, in caso di insediamento di nuove attività “sottosoglia” a pericolo a ricaduta ambientale ovvero di modifiche di attività esistenti che per l’effetto delle variazioni ricadano in tali casi, occorre ricordare che la modifica non è ammessa qualora ci si trovi in una zona ad altissima vulnerabilità ambientale.

Nel caso di zone a rilevante vulnerabilità ambientale appartenenti ai punti 11, 12, o 13 dell’articolo 13.2, tra i quali rientrano gli acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità come nel caso di specie, l’ammissibilità è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione, a firma di professionista abilitato iscritto all’ordine competente, che attesti e descriva l’adozione delle misure di prevenzione riportate ai punti I e II della tabella 4 delle linee guida della medesima Variante “Seveso” al PTC.

Tale dichiarazione non è presente nella documentazione visionata e pertanto occorre che, al fine di garantire la compatibilità dell’installazione, tale documentazione sia acquisita nell’ambito dell’iter per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dove dovrà essere verificata la completezza e l’adeguatezza di tale adempimento, che peraltro prevede l’adozione di buone pratiche in linea con la normativa attuativa della direttiva “IPPC”.

Si ricorda che il Comune di San Mauro Torinese, nell’ambito della Variante comunale di adeguamento alla Variante “Seveso” al PTC (che deve avvenire in occasione della prima Variante generale o strutturale di PRG), dovrà tenere conto della presenza sul proprio territorio anche dello stabilimento “sottosoglia” TREDECO individuando le necessarie norme di attuazione relative al rischio industriale.

Pianificazione Comunale

L’area oggetto dell’intervento è ubicata in un settore a destinazione d’uso prevalente industriale, nell’ambito dell’area di completamento CMP1.

La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica individua l’area in esame in Classe I “*Settori in cui non sussistono condizioni di pericolosità geologica, privi di limitazioni urbanistiche*”.

Vincoli

L’area non è interessata da vincoli territoriali ed ambientali

2. dal punto di vista progettuale e ambientale

Considerata la tipologia di stabilimento, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un’area prettamente produttiva.

Le informazioni fornite, grazie anche all’integrazione con la procedura per il rilascio dell’AIA, hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell’intervento proposto e gli impatti derivanti dallo stesso. _

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Sono infatti necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale, soprattutto come in precedenza evidenziato in relazione alla compatibilità ambientale dal punto di vista del rischio industriale, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Verificate tali condizioni, il progetto è da ritenersi compatibile ambientalmente dal punto di vista del rischio industriale.

Reflui e gestione acque meteoriche

Le lavorazioni svolte non comportano la generazione di acque tecnologiche di processo e quindi non è prevista l'attivazione di uno scarico di acque reflue industriali.

E' previsto di scaricare i reflui domestici in pubblica fognatura, sempre ammessi, e di immettere le acque meteoriche di prima pioggia (previo trattamento) e le eccedenti in fognatura pubblica

Competente all'approvazione del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio*" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R è, in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato, SMAT s.p.a., che con nota prot. n. 46146 del 23/07/2020 ha espresso per quanto di competenza parere favorevole.

Si segnala comunque che al fine di convogliare in pubblica fognatura esclusivamente acque che necessitano di una depurazione finale, per limitare il carico idraulico della stessa e non compromettere la funzionalità degli impianti terminali di depurazione, sarebbe opportuno che l'impresa valutasse la possibilità di immettere le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia e quella delle coperture del capannone in recettori diversi dalla fognatura.

Emissioni in atmosfera

Dalle integrazioni presentate emerge (rif. pagina 5) una fase di bonifica di attrezzature contenenti *gas lesivi dello strato di ozono* (HCFC e HFC), non prevista nell'istanza originale; qualora il Gestore intenda promuovere tale attività, dovrà trasmettere elementi ed informazioni atte a comprovarne la conformità ai valore limite ed alle prescrizioni stabilite dal D.M.A. del 20/09/2002.

Quanto ai *carboni attivi* previsti sugli sfiati dei *serbatoi degli oli e delle emulsioni*, la quantità prevista (1 kg) è decisamente irrisoria se comparata ai quantitativi di rifiuti trattati annualmente; è preferibile incrementarne la quantità, qualora necessaria al contenimento delle emissioni di C.O.T., prevedendo una sostituzione semestrale / annuale dei filtri adsorbenti.

Nessuna indicazione invece su quantità e frequenza di sostituzione dei *carboni attivi* a servizio del *serbatoio di solventi* e del *serbatoio di gasolio*, mentre si evidenzia un *serbatoio* da 5000 l contenente *miscele di carburanti* con sfiato privo di presidio a carboni attivi, di cui occorre dare giustificazione (con priorità alla sicurezza degli impianti).

Infine, il cassone all'esterno contenente rifiuti in legno risulta privo di copertura, diversamente dagli altri: la presenza di segatura e di trucioli consiglierebbe di provvedere ad una copertura per evitarne il trasporto eolico, oltre che la protezione dalla pioggia.



Città metropolitana di Torino

Si concorda sulla decisione dell'azienda di effettuare entro i primi 3 mesi di vita del nuovo impianto un piano di campionamento delle emissioni odorigene provenienti da sorgenti pertinenti. Le emissioni verranno monitorate con il metodo dell'olfattometria dinamica conformemente alla norma 13725. Qualora i risultati individuassero potenziali criticità, l'azienda si riserva di effettuare mettere in atto un piano di adeguamento conformemente alle migliori tecnologie disponibili attualmente. In caso contrario, qualora non si ravvedano criticità, verrà previsto un piano di monitoraggio quadriennale o in caso di modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Rumore

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non si evidenziano criticità in merito.

L'azienda ha predisposto, nell'ambito del SGA un piano di monitoraggio del rumore che prevede un monitoraggio iniziale, ad avviamento degli impianti, successivamente al rilascio dell'AIA ed un rilievo annuale. Qualora vengano messi in evidenza criticità, il piano di monitoraggio, prevede un protocollo di risposta in caso di eventi identificati, ad esempio in presenza di rimostranze.

Viabilità

Lo stabilimento è situato in una zona produttiva/industriale, fuori da centri abitati comunali, in una posizione facilmente e velocemente raggiungibile utilizzando le Autostrade TO-MI e TOAO, la Tangenziale di Torino e la SR 11 Padana Superiore; lo svincolo autostradale di Settimo T.se, con relativo imbocco della Tangenziale di Torino, è situato a circa 1 km;

La rete viaria risulta pertanto sufficientemente articolata da assorbire il traffico indotto dall'attività in oggetto escludendo per l'accesso agli stabilimenti l'attraversamento di aree sensibili (centri urbani, zone residenziali, ...);

Prevenzione incendi

In data 19/10/2020 il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 32339 ha espresso per quanto di competenza parere di conformità ex DPR 151/2011.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

Sono necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale in reazione alla compatibilità ambientale dal punto di vista del rischio industriale di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente sempre in sede di rilascio dell'AIA. Verificate tali condizioni, la modifica è da ritenersi compatibile ambientalmente dal punto di vista del rischio industriale

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dell'iter per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al precedente punto 1. *dal punto di vista amministrativo* ed al precedente punto 2. *dal punto di vista progettuale e ambientale*.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Il progetto definitivo, a seguito del rilascio dell'AIA, dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 17/03/2020 ed integrata in data 24/11/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Integrata Ambientale. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comportano quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di inizio della fase di esercizio dell'impianto con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di *“Nuovo impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi – zona industriale Pescarito San Mauro Torinese”* presentato in data 17/03/2020 ed integrato in data 24/11/2020 dalla Società TREDECO s.r.l. con sede legale in Torino (TO) – Via Sforzesca n. 3 e Partita IVA n. 09332790014 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10/12/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano